# **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

# Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-481 del 03/03/2016

Oggetto DPR N. 59/2013. SOCIETA' IRETI SPA.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO " AGAZZINO" IN COMUNE DI BORGONOVO VAL

TIDONE.

Proposta n. PDET-AMB-2016-496 del 03/03/2016

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA

Dirigente adottante ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre MARZO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013. SOCIETA' I RETI SPA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO "AGAZZINO" IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE.

## LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35");

#### Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, " Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**Vista** l'istanza della società IREN EMILIA SPA, avente sede legale in Comune di Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano n. 30, presentata allo Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone e trasmessa dallo stesso con nota 21/10/2015, prot. n° 11037 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 62803), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "Agazzino" (codice agglomerato APC0716 - PC 666S) in Comune di Borgonovo Val Tidone;

**Riscontrato che** l'istanza è stata presentata per l'acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.,l'autorizzazione a n° 2 scarichi (unno di acque reflue urbane e uno di meteoriche di dilavamento) in corpo idrico superficiale precedentemente rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 74 del 16/01/2013;

# Verificato che:

- la fognatura separata a servizio dell'agglomerato "Agazzino" (codice agglomerato APC0716 PC 666S) in Comune di Borgonovo Val Tidone è costituita da una canalizzazione di acque reflue urbane e una di acque meteoriche di dilavamento;
- la rete fognaria di acque reflue urbane:
  - o serve 46 abitanti equivalenti (19 residenti e 27 A.E. provenienti dallo scarico di acque reflue di una trattoria);
  - o non raccoglie acque reflue industriali, né assimilate alle domestiche;
  - o non è dotata di scolmatori di piena, né di impianti di sollevamento;
  - è dotata di un impianto di trattamento costituito da una fossa Imhoff, avente capacità di progetto pari a 50 A.E. ed in esercizio dal 2005;
- la fossa Imhoff è da ritenersi un impianto di trattamento appropriato ai sensi della tabella 2 del punto 7) della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- lo scarico (nº **033006/009U** catasto scarichi) di acque reflue urbane in uscita dalla fossa Imhoff di cui sopra recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" afferente al Rio Chiapponi (canale di Bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- lo scarico della rete di acque meteoriche di dilavamento (n° 033006/009MET catasto scarichi) recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" afferente al Rio Chiapponi (canale di Bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;

Acquisito nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza e

trasmesso con nota 19/11/2015, prot. n° CBP/12480 (acquisito agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 68649);

Valutato che rispetto all'impatto acustico non si rileva la presenza di fonti di emissione significative;

Richiamate le sequenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativl*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locall" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali",
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni":

Richiamati, altrresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**Preso atto** che dall'01/01/2016 il Gestore del Servizio Idrico integrato è la Società I RETI SPA, così come comunicato da IREN EMILIA SPA (precedente Gestore del S.I.I.) con nota del 30/12/2015, prot. n° EM 007615-2015-P (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 75933);

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Società IREN EMILIA S.P.A. (I RETI S.P.A.) per lo svolgimento dell'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "**Agazzino**" (codice agglomerato **APC0716** - **PC 666S**) in Comune di **Borgonovo Val Tidone**;

**DATO ATTO che**, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n° 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visto, inoltre, il Regolamento ARPAE per il decentramento amministrativo;

## DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- di adottare ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "Agazzino" (codice agglomerato APC0716 PC 666S) in Comune di Borgonovo Val Tidone in capo alla Società I RETI S.P.A. (C. FISC. 01791490343), avente sede legale in Comune di Tortona (AL), Frazione Castelnuovo Scrivia, SP 95. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
  - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (uno di acque reflue urbane e uno di acque meteoriche di dilavamento) in corpo idrico superficiale, comprensiva dello scarico derivante dallo scolmatore di piena dell'impianto di trattamento;
- 2. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue urbane (n° **033013/006U** catasto scarichi) nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" afferente al Rio Chiapponi, le seguenti **prescrizioni**:
  - α) lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione di seguito indicati:
    - Solidi sospesi totali (mg/l): non più del 50% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 200 mg/l;

- BOD5 (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 250 mg/l;
- COD (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 500 mg/l;
- β) il punto di prelievo fiscale a valle della fossa Imhoff dovrà essere in ogni momento accessibile per consentire il controllo ed un agevole e corretto campionamento delle acque reflue; il campionamento dovrà essere altresì consentito anche a monte del sistema di trattamento;
- χ) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere prevista una regolare pulizia e costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza (anche mediante risagomatura) del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- δ) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza ed il corretto funzionamento. In particolare dovrà essere prevista la regolare pulizia della fossa Imhoff con la rimozione dei fanghi ogni qualvolta ve ne sia la necessità al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
- ε) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza;
- dovrà essere tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione), con fogli numerati progressivamente, a disposizione dell'Autorità di Controllo, sul quale annotare:
  - i dati relativi alla manutenzione/verifiche della rete fognaria e dell'impianto di trattamento;
  - la data di asportazione dei fanghi nel caso non sussista l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. nº 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  - quanto previsto alla successiva lettera h);
- γ) lo scolmatore di piena dell'impianto di trattamento si dovrà attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche, garantendo un grado di diluizione pari a 5 rispetto alla portata reflua media delle 24 ore. Anche lo scarico dello scolmatore dovrà rispettare la prescrizione di cui alla precedente lettera c);
- η) in caso si verifichino imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria o all'impianto di trattamento (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi), dovrà esserne data immediata comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'Azienda U.S.L. di Piacenza, al Comune di Borgonovo Val Tidone e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità che dovrà essere altresì comunicata ai medesimi Enti;
- t) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica all'impianto di trattamento o della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- 3. di impartire, per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento (n° 033013/006MET1 catasto scarichi provinciale) nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" afferente al Rio Chiapponi, le seguenti prescrizioni:
  - $\alpha$ ) lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile e consentire il controllo ed il campionamento delle acque meteoriche;
  - β) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
  - χ) la rete dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione; si dovrà provvedere, con opportuna frequenza, allo svuotamento dei materiali sedimentati dai pozzetti di ispezione della rete ed il materiale di risulta da tali operazioni dovrà risultare correttamente smaltito
  - δ) trattandosi di reti separate, il sistema dovrà mantenere nel tempo le sue caratteristiche di separazione, attraverso adeguate pratiche di controllo da parte del Gestore, intese ad escludere la possibilità di futuri allacciamenti impropri che comportino ingresso di reflui nella rete meteorica;
  - ε) dovrà essere costantemente controllato mediante verifiche tecnico-funzionali, il buono stato dei manufatti, individuando per tempo le eventuali imperfezioni di tenuta e la presenza di portate parassite;
  - φ) in caso si verifichino imprevisti sulla rete (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi), dovrà esserne data immediata comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'Azienda U.S.L., al Comune di Borgo-

novo Val Tidone e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità che dovrà essere altresì comunicata ai medesimi Enti;

- γ) la documentazione relativa alle opere di manutenzione/pulizia ed alle verifiche tecnico-funzionali eseguite sulla rete dovrà essere allegata al registro di cui al precedente punto 2., lettera f);
- η) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

## 4. di fare salvo che:

- che qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura e depurazione dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente;
- che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
- quanto fatto presente e prescritto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza nel proprio parere del 19/11/2015, prot. n° CBP/12480, e precisamente:
  - "i manufatti di immissione nello scolo privato con le loro caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovranno essere eventualmente adattati tenendo conto che durante intense precipitazioni e durante la stagione irrigua la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna";
  - "in considerazione della presenza dello scarico indiretto nel canale di bonifica, l'efficienza del sistema complessivo (fognatura, scolo "non di bonifica", reticolo di bonifica) può essere assicurata oltre che dalla regolare manutenzione della fognatura e del reticolo di bonifica anche dalla regolare manutenzione del tratto di scolo "non di bonifica" che veicola lo scarico nel reticolo idraulico consortile";

#### 5. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo che sarà rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone sulla base della presente determinazione sostituisce l'autorizzazione precedentemente rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. nº 74 del 16/01/2013;
- la presente autorizzazione non comprende i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa di settore e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio da parte dello Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone;

firmata digitalmente dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni ( dott.ssa Adalgisa Torselli) Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.